

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2663

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disposizioni per l'integrazione al trattamento minimo pensionistico

Presentata il 16 maggio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — I meritori provvedimenti, già adottati nel corso della XIV legislatura, che recano norme a favore delle pensioni cosiddette « minime », quali la riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le fasce di reddito più modeste nonché l'aumento delle pensioni, pur andando incontro alle esigenze dei pensionati più poveri, non sembrano aver apportato miglioramenti significativi alla qualità della vita condotta dalla popolazione anziana, non riuscendo a controbilanciare del tutto l'aumento dei prezzi dovuto all'introduzione dell'euro.

Per tali motivi, con la presente proposta di legge si vogliono introdurre nell'ordinamento alcuni meccanismi che, senza gravare sulle finanze pubbliche, consentono di migliorare ulteriormente tutte le pensioni inferiori ai 700 euro mensili.

Il primo è costituito da un prelievo del 10 per cento sui rinnovi contrattuali del settore pubblico e privato da destinare a un fondo speciale per l'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici dei settori nei quali, per i prossimi anni, si rinnoveranno contratti di lavoro. Questo si pone nella logica della dinamica delle pensioni in correlazione a quella delle retribuzioni già prevista con la riforma delle pensioni nel corso del primo Governo Amato nei primi anni '90.

Un ulteriore cespite da cui si attinge è costituito dai proventi ottenuti dalla vendita, mediante le procedure di pubblico incanto, dei beni confiscati agli appartenenti alle associazioni per delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, mediante un prelievo pari al 10 per cento destinato al fondo speciale per il trattamento minimo pensionistico, appositamente istituito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di un fondo speciale per l'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici).

1. A decorrere dai rinnovi contrattuali dei settori pubblico e privato successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo contributivo nella misura del 10 per cento di ogni aumento contrattuale a carico del lavoratore, diretto a costituire un fondo speciale, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, finalizzato all'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici erogati, fino a un massimo di 700 euro, a favore dei soggetti già lavoratori dipendenti del medesimo settore.

ART. 2.

(Proventi derivanti dalla vendita all'asta dei beni di provenienza illecita).

1. Al fondo speciale di cui all'articolo 1 è altresì assegnata una quota pari al 10 per cento dei proventi ottenuti dalla vendita, mediante le procedure di pubblico incanto, dei beni confiscati agli appartenenti alle associazioni per delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

2. Qualora il pubblico incanto di cui al comma 1 vada deserto, lo Stato acquisisce i relativi beni al 50 per cento del prezzo inizialmente fissato e provvede a versare gli importi al fondo speciale di cui all'articolo 1 nelle forme ivi indicate.

ART. 3.

(Modalità di attuazione).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce, ogni tre anni e in

relazione ai singoli contratti dei settori pubblico e privato, l'aumento del trattamento minimo pensionistico di riferimento.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, determina l'incremento dei trattamenti minimi pensionistici sulla base delle disponibilità accumulate dal fondo speciale di cui all'articolo 1 al 31 dicembre dell'anno precedente.

€ 0,30



15PDL0028450